



DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 93 DEL 9.11.2018

Oggetto: determina locazione immobile da adibire asede sociale

Il Liquidatore

PREMESSO CHE:

- La società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" d.lgs. n. 50/2016;
- La società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018.
- Con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;
- A seguito di incontri con il socio di maggioranza è stata confermata la volontà dello stesso socio di strutturare un percorso per la gestione *in house* del servizio e che la Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione dovrà, comunque, proseguire il servizio pubblico, essenziale per la città;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE europeo*" in vigore dal 24/05/2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 introduce la figura del Responsabile dei dati personali;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 nel corpo degli artt. 37-39 prevede che la nomina del DPO è obbligatoria, in tre casi specifici: (a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), (b) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, e (c) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;
- Il mancato adempimento alle obbligazioni di cui agli artt. precedenti determina, ai sensi dell'art 83 Reg. 679/2016 l'applicazione di rilevanti sanzioni;
- Veniva nominato il D.p.O che evidenziava alcune problematiche inerenti la dislocazione dei dipendenti negli Uffici e che vi è la necessità di ripristinare la sede sociale così come per gli anni 2002 - 2016;

TENUTO CONTO che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della pubblicazione della gara di appalto in corso di definizione da parte del Comune di Cisterna di Latina, o per la definizione del percorso di gestione *in house* del servizio, come indicato nell'Assise Consiliare del 30 giugno 2018;

RICHIAMATO:

quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni delle Ordinanze Sindacali nr. 91 e 156 del 2018



del Comune di Cisterna di Latina, che qui si intendono richiamate e trascritte;

VISTI:

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 63 sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nei casi di specie, trattandosi di affidamenti ciascuno di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di utilizzo di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- c) Visto l'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- d) rilevato che, a richiesta precisa, il Ministro dell'Economia e Finanza (MEF) ha risposto con la nota Prot Num: 0026072/2015 del 04/03/2015 per affermare il diniego alla soc. Cisterna Ambiente alla iscrizione a Consip e MEPA e quindi il divieto di acquistare lavori, beni e servizi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- e) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni (e società partecipate), l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, i comuni (e quindi le società partecipate) possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

ATTESO che, comunque, non risulta attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

di aver proceduto con avviso pubblico al quale è pervenuta soltanto una proposta da parte del dott. Alberto Scaini che proponeva un ufficio di 107 mq sito in Cisterna di Latina alla via Rosolino Pilo 7 int. 6 adibito ad uso ufficio, parzialmente ammobiliato e con possibilità di risoluzione del contratto con preavviso di 15 gg alla luce della scadenza del contratto di servizi al 30.06.2019.

VISTA l'unica proposta di locazione pervenuta

DETERMINA

1. Di accettare la proposta pervenuta dal dott. Alberto Scaini per la sede sociale e relativamente all'immobile ad uso ufficio (A10) sito in via Rosolino Pilo 7 per l'importo mensile di € 600,00 omnia.
2. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - i contratti saranno stipulati nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
3. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell'anno di competenza.
4. Di imputare il pagamento alle annualità 2018 e 2019.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come anche richiamato dalle Ordinanze Sindacali nr. 91 e 156 del 2018.
6. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
7. Di prendere atto che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
8. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della società all'interno della Sezione “Società Trasparente”.
9. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli.

Il Liquidatore
Avv. Diego Cianchetti